

92 / 09 AB

TRIBUNALE DI IMPERIA

Il Giudice monocratico

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento in camera di consiglio recante il n. 92/2009 a seguito di ricorso ex art. 30 comma sesto D. Lgs. 286/98 proposto da D. [REDACTED]

difeso dall'avv. Angelo Massaro;

sentito il difensore e la parte resistente;

esaminato il ricorso ed i documenti allegati;

rilevato che il ricorrente, dopo aver premesso di aver ottenuto in data 30/6/2008 il nulla osta al ricongiungimento familiare con la madre, D. [REDACTED]

K. [REDACTED] e con il padre, D. [REDACTED] lamenta il diniego da parte dell'Ambasciata d'Italia a Tirana del visto di ingresso per ricongiungimento familiare a favore della madre, per la seguente motivazione: <<Non soddisfa/soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 1 lettera d del Decreto leg.vo 3 ottobre 2008 n. 160 laddove dispone '.. genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute>>;

ché il Ministero degli Affari Esteri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

52


Distrettuale dello Stato, si è costituito chiedendo il rigetto in quanto lo ius superveniens (d.lgs. 3.10. 2008 n. 160) deve essere applicato qualunque sia la fase del procedimento, e quindi anche dopo il rilascio del nulla osta e sino alla concessione del visto d'ingresso;

osserva quanto segue.

Appare al riguardo opportuno riproporre quanto ha già in proposito osservato il Tribunale di Imperia in un precedente provvedimento (19.9.09, Porras) riguardante un caso analogo a quello di specie;

E' pacifico in causa che il nulla osta al ricongiungimento e' stato rilasciato sotto la vigenza della precedente disciplina (che consentiva il ricongiungimento a favore dei "genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza"). mentre il diniego del visto, datato 19.11.2008, è intervenuto dopo l'entrata in vigore (5.11.2008) del decreto lgs. 160/2008 che, modificando la lettera d) del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. 286/98, ha previsto che lo straniero può richiedere il ricongiungimento per il genitore a carico qualora questi non abbia altri figli nel paese d'origine o di provenienza, ovvero per genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Considerato, pertanto, che il diniego del visto è stato fondato proprio sulla



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

manca del nuovo requisito introdotto dal decreto lgs. 2008/160, occorre accertare se l'Autorità consolare potesse, in applicazione della nuova normativa, negare il visto.

Ora, e' vero che l'Amministrazione e' tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo e non quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento, tuttavia occorre considerare come viene disciplinato il procedimento amministrativo di ricongiungimento familiare; infatti ai sensi degli artt. 29 del d. lgs 286/98 e 6 del d.p.r. 394/99 lo Sportello Unico per l'Immigrazione riceve la domanda di nulla osta, corredata (cfr. art. 6 comma 1) dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell' art. 29, nonché la documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia; successivamente lo Sportello Unico, verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall' art. 29, nonché i dati anagrafici dello straniero, rilascia il nulla osta o il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'Autorità consolare; l'Autorità Consolare, invece, ricevuto il N.O., deve solo accertare l'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela coniugio, minore età o stato di salute e procedere al rilascio del visto entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di visto.



9

Nel sistema della legge sopra delineato, pertanto, il N.O. risulta essere un atto amministrativo dell' autorità nazionale italiana con efficacia non meramente interna al procedimento amministrativo in questione, perché la legge non prevede alcun potere dell'Autorità Consolare di revoca o modifica anche implicita di esso: in particolare, non è prevista alcuna competenza del Consolato per una nuova valutazione del ricongiungimento, ma solo una potestà certificativa di verifica dell'autenticità della documentazione inerente ai presupposti di parentela ed una conseguente potestà di diniego del visto solo in caso di riscontrata mancanza di detta autenticità.

Come ritenuto dalla Corte d'appello di Firenze del 12/6/2009 “possono, quindi, ravvisarsi due fasi ben distinte nel procedimento, la prima delle quali, rientrante nella competenza della prefettura – ufficio territoriale del governo, finalizzata, anche tramite l’acquisizione del parere della questura, alla verifica della sussistenza dei requisiti, e la seconda, di competenza dell’ autorità consolare, di natura consequenziale, finalizzata a dare attuazione al nulla osta con il rilascio del visto, previo accertamento della autenticità della documentazione”.

Ne consegue che il provvedimento finale della prima fase, **dotata di una propria autonomia**, è stato correttamente adottato sulla base della **disciplina** in quel momento vigente, mentre la nuova disciplina circa i requisiti **non**



4

avrebbe potuto portare al diniego del visto, proprio in quanto l'Autorità consolare, priva di competenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei requisiti, non aveva ragione di far uso della normativa sopravvenuta (nello stesso senso v. anche Trib. Torino 29/5/2009; Trib. Imperia 18/5/2009 e Trib. Savona 4/5/2009).

L'accoglimento del ricorso per le ragioni sopra esposte rende superfluo l'esame dell'ulteriore motivo di impugnazione del provvedimento di diniego datato 19.11.08, riguardante la nullità del provvedimento stesso per carenza di motivazione.

Come previsto dall'art. 30, comma 6 del d.l. Lgs. 286/98, stante l'illegittimità del rifiuto deve essere disposto l'ordine di rilascio del visto di ingresso per il ricongiungimento familiare.

La complessità della questione e i precedenti giurisprudenziali contrastanti giustificano l'integrale compensazione delle spese;

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso presentato da D. [redacted] ordina all'Autorità Consolare di Tirana di rilasciare a D. [redacted] ben il visto d'ingresso per il ricongiungimento familiare con D. [redacted] e di D. [redacted] dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento.

Imperia, 30/12/2009

Il Giudice

[Handwritten signature]

Depositato in Cancelleria il
31 12 2009
Il Cancelliere C 1
(Caterina Fontana)

[Handwritten signature]

